


STATUTO  
ASSOCIAZIONE CONFIMPRESE NORDEST  
CONFIMPRESEITALIA CONFEDERAZIONE SINDACALE DATORIALE



ART. I  
COSTITUZIONE

L'Associazione Confimprese Nordest è un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36 C.C. che svolge attività sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica associando principalmente piccoli imprenditori e lavoratori autonomi per tutelarne gli interessi.

L'Associazione Confimprese Nordest aderisce a ConfimpreseItalia Confederazione Sindacale Datoriale.

La denominazione di Associazione Confimprese Nordest viene utilizzata a seguito di espressa e formale autorizzazione della ConfimpreseItalia e fino a quando permane il vincolo associativo con la ConfimpreseItalia medesima che con provvedimento motivato può revocarlo in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno trenta giorni prima.

L'Associazione Confimprese Nordest è obbligata ad utilizzare in esclusiva i servizi, gli enti, le convenzioni per la esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti dalla ConfimpreseItalia pena la revoca del vincolo associativo e l'eventuale risarcimento.

Ogni eventuale deroga a tale principio deve essere espressamente e formalmente autorizzata dal Presidente Nazionale.

I soci dell'Associazione Confimprese Nordest devono riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento della revoca del vincolo associativo da parte della ConfimpreseItalia per deliberare il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e/o lo scioglimento dell'associazione e/o la modifica della denominazione con un'altra non confondibile con quella originariamente adottata.

La ConfimpreseItalia si riserva, in ogni caso, il diritto di inibire l'utilizzo del proprio logo e denominazione.

ARTICOLO 2

L'Associazione Confimprese Nordest ha sede in Fossalta di Portogruaro alla Via del commercio n. 3  
Tel: 0421/709123 Fax: 0421/245491 E-mail: [confimpresenordest@virgilio.it](mailto:confimpresenordest@virgilio.it)

La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato.

Le norme che regolano la vita dell'Associazione sono dettate dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 SOCI

Sono soci dell'Associazione Confimprese Nordest tutti i soggetti, singoli o associati, che per la loro piccola dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche, e precisamente

1) LAVORATORI AUTONOMI del:

Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Agricoltura (piccoli imprenditori agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; coloni; mezzadri; affittuari e concedenti).


2) PICCOLI IMPRENDITORI del:

Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Industria - Agricoltura.

3) DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali, ivi incluse le figure professionali per le quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali.

4) Tutte le forme di società aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della piccola impresa.

- 5) Esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori.
- 6) I pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati.
- 7) Invalidi del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze vitalizie.



In particolare, si propone di:

- 1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali;
- 2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- 3) promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori;
- 4) gestire direttamente o mediante gli enti di formazione della ConfimpreseItalia corsi R..E.C. e di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari
- 5) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle loro imprese associate. In quest'ambito l'Associazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con il Centro di Assistenza Fiscale CAF professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant'altro occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;
- 6) promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle P.M.I.;
- 7) redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l'avvio d'impresa, con particolare riferimento all'imprenditorialità giovanile;
- 8) promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifico-organizzative con analoghe imprese operanti all'interno della realtà economica europea;
- 9) esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici
- 10) istituire Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l'attività degli Associati;
- 11) istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;
- 12) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
- 13) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all'estero, per gli associati ed i loro familiari;
- 14) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la federazione potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive e tutte le altre iniziative

- ritenute utili al raggiungimento degli scopi statuari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l'attività ricreativa, sportiva e per il tempo libero in generale;
- 15) promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle Piccole Imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità;
  - 16) partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
  - 17) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
  - 18) promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive;
  - 19) promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi e delle imprese;
  - 20) istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo del personale dell'Associazione;
  - 21) istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
  - 22) svolgere l'attività di informazione e divulgazione socioeconomica e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;
  - 23) svolgere attività di assistenza tecnica in tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola per il conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti;
  - 24) istituire e gestire "Centri di assistenza tecnica CAT" in conformità alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali e regionali;
  - 25) promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per i divulgatori agricoli per la formazione di idonei profili professionali;
  - 26) svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti;
  - 27) svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo;
  - 28) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro-organizzazioni intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella loro gestione delle attività di produzione, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sia in Italia che all'estero;
  - 29) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo anche per incrementare il turismo rurale ed ogni altra attività inerente il tempo libero;
  - 30) promuovere la costituzione di cooperative e consorzi per la coltivazione di terre incolte, abbandonate o mal coltivate, per la vendita di fertilizzanti ed attrezzi per l'agricoltura;

- 31) assistere i propri iscritti per le pratiche di meccanizzazione agricola, per la concessione di carburanti a prezzo agevolato, per la concessione di mutui fondiari e di contributi dello Statuto, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e della Comunità Europea in base alle leggi per lo sviluppo dell'agricoltura;
- 32) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa;
- 33) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
- 34) promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
- 35) promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale;
- 36) rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni immobiliari urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche associazioni di categorie;
- 37) promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- 38) istituire – previa autorizzazione della sede nazionale – sedi territoriali dell'Ente di Patronato, distaccandovi personale assunto dalla stessa Associazione Confimprese Nordest;
- 39) istituire e gestire centri di raccolta del CAF per pensionati e lavoratori dipendenti;
- 40) istituire e gestire centri di raccolta CAA – Centro Autorizzato Assistenza Agricola.

Per il proseguimento di tutti gli scopi l'Associazione Confimprese Nordest, ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l'assistenza agli associati.

#### ARTICOLO 4

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro operanti in ogni attività, purché condividono principi, scopi, programmi e il presente Statuto.

#### ARTICOLO 5

I partecipanti all'Associazione Confimprese Nordest si distinguono in:

**SOCI FONDATORI:** sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costituito e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;

**SOCI BENEMERITI:** sono le persone, associazioni o movimenti politici, nominati dai soci fondatori a maggioranza per aver svolto attività interessanti per l'Associazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;

**SOCI ORDINARI:** sono tutti gli iscritti all'Associazione e che, in regola con le quote e i contributi, hanno diritto di voto nell'Assemblea territoriale e, tramite i loro delegati, nell'Assemblea e nel Direttivo Nazionale.

#### ARTICOLO 6

La domanda per essere ammesso in qualità di soci ordinario deve essere presentata al Presidente territoriale sui moduli predisposti dall'Associazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l'espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano agli associati.

#### ARTICOLO 7




Sulla domanda di ammissione decide il Presidente territoriale di concerto con il Segretario territoriale dell'Associazione. Sull'eventuale rigetto della domanda l'aspirante socio può ricorrere all'esecutivo territoriale.

#### ARTICOLO 8

Tutti i soci dell'Associazione aderenti alla Confederazione Nazionale "CONFIMPRESEITALIA" sono di diritto iscritti a "CONFIMPRESE" e ne ricevono la tessera. La quota degli associati è intrasmissibile per atto tra vivi, ed è altresì fatto divieto di rivalutazione della stessa.

#### ARTICOLO 9

Il socio che voglia recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno, in difetto la sua partecipazione all'Associazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno.

#### ARTICOLO 10

La qualità di socio o iscritto si perde per:

- dimissioni;
- espulsione.

#### ARTICOLO 11

L'espulsione è deliberata dalla Giunta Esecutiva per giusta causa.

L'associato può ricorrere contro l'espulsione al Collegio dei Proibiviri.

E' ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto o l'arrecare danni e/o discredito al buon nome dell'Associazione.

#### ARTICOLO 12

I singoli iscritti si obbligano a versare a Confimprese Nordest una quota sociale annuale stabilita di anno in anno dalla Confederazione.

Qualora l'associato non provveda entro il termine l'Associazione potrà richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potrà espellere il socio resosi moroso.

#### ARTICOLO 13

##### PATRIMONIO e RENDICONTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il fondo comune dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote associative e dai contributi degli iscritti;
2. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
3. dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Ogni Associazione è titolare di un proprio e distinto fondo comune. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

La giunta esecutiva deve redigere il rendiconto economico e finanziario dell'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare. Tale documento deve essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea territoriale, per la sua adozione ed approvazione.

#### ARTICOLO 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea territoriale;
- la Giunta Esecutiva territoriale;
- il Presidente territoriale;
- il Segretario territoriale;
- il Collegio dei Probiviri.



#### ARTICOLO 15

L'Assemblea territoriale è costituita dai soci fondatori, dai soci benemeriti, dai soci ordinari e dai delegati delle Unioni di categoria.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie di qui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.

L'Assemblea territoriale invia all'Assemblea Nazionale e al Direttivo Confederale adeguata rappresentanza delegata con diritto di voto.

#### ARTICOLO 16

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il primo trimestre dal Presidente territoriale.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale oppure a mezzo fax, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze.

L'avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti predisposti dal Presidente territoriale oppure da un trenta per cento degli associati, o almeno dalla maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente territoriale, dalla Giunta Esecutiva o dal trenta per cento degli iscritti.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono stabilite dai commi precedenti per l'Assemblea ordinaria.

#### ARTICOLO 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente almeno la metà più uno aventi diritto, anche se rappresentati per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione o su modificazione da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione se ottenute con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritti al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.

Possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto al voto i soci in regola con i pagamenti delle quote relativa all'anno in corso.

Ogni delegato o socio non può rappresentare più di altri tre membri dell'Assemblea.

Il Presidente, all'occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea territoriale sono approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, su richieste degli associati, loro dichiarazioni.

## ARTICOLO 18

L'Assemblea territoriale ha le seguenti competenze:

- delibera degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- stabilisce le direttive sui problemi di maggiore importanza riguardante l'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno;
- elegge il Presidente territoriale;
- elegge l'Esecutivo;
- elegge il Collegio dei Probiviri.

## ARTICOLO 19

### LA GIUNTA ESECUTIVA TERRITORIALE

La Giunta, oltre ai componenti eletti dell'assemblea territoriale, è composta:

- dal Presidente dell'Associazione territoriale;
- dai Presidenti delle Unioni territoriali di categoria;
- dal Segretario.

La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente dell'Associazione territoriale o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei soci dell'Associazione territoriale.

Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni prima.

Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente dell'Associazione territoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione è valida con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.

A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La Giunta è composta da un numero minimo di tre fino ad un numero massimo di otto membri eletti dall'Assemblea territoriale sulla base di liste di nominativi riportanti l'indicazione del Presidente, da depositare presso il Segretario almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri si adatterà la formula della cooptazione del primo dei non eletti. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni, e ad essa spetta:

- redigere e sottoporre all'attenzione dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino l'Associazione territoriale;
- prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate;
- stabilire l'organico del personale dell'Associazione territoriale;
- emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
- predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea territoriale;
- esplicitare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- deliberare in merito alla costituzione dei distretti all'interno del territorio;
- convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- fornire tutta l'assistenza ai distretti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

- stabilire l'ordinamento del personale dell'Associazione territoriale determinandone il trattamento economico;
- deliberare sull'opposizione al rigetto della domanda dell'aspirante socio;
- deliberare l'espulsione del socio;
- partecipare alla stesura dell'ordine del giorno;
- deliberare sulle eventuali incompatibilità;
- nominare rappresentanti dell'Associazione territoriale presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere, Confimprese.

## ARTICOLO 20

### IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea territoriale insieme (nella stessa lista) alla Giunta Esecutiva. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sono eleggibili e le candidature devono essere ufficializzate mediante deposito di apposita dichiarazione presso il Segretario almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta l'Associazione territoriale ad ogni effetto di legge (e il rappresentante legale) e statutario, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed inoltre:

- presiede di diritto la Giunta Esecutiva;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni dal Segretario della Giunta Esecutiva.

In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall'evento.

## ARTICOLO 21

### IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale è responsabile dell'organizzazione dell'Associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

## ARTICOLO 22

### IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea territoriale anche tra i non soci, dura in carica tre anni.

Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

## ARTICOLO 23

### LE UNIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA (UNIONI)

Le Unioni possono essere determinate secondo la tipologia stabilita dalla Confederazione.

Sono costituite da almeno dieci soci operanti sul territorio dell'Associazione.

E' ammessa l'Unione dei Pensionati con n. 5 soci.

## ARTICOLO 24

Sono organi dell'Unione:

- il Presidente dell'Unione;
- il Segretario dell'Unione.

## ARTICOLO 25



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.



Il Presidente dell'Unione di categoria viene eletto dall'Assemblea dei soci appartenenti all'Unione territoriale. Il Segretario che funge anche da tesoriere viene nominato dal corrispondente Unione Nazionale di Categoria.

#### ARTICOLO 26

L'Assemblea dell'Unione territoriale è composta da soci operanti nell'ambito dell'Associazione territoriale e viene convocata nei modi e nei termini previsti agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto. Il Presidente dell'Unione promuove le attività nell'ambito dei territori assumendone le relative competenze e responsabilità.

#### ARTICOLO 27

Gli organi dell'Unione e gli organi dell'Associazione territoriale andranno comunque in scadenza Unitamente ai relativi organi nazionali indipendentemente dal periodo di conferma o elezioni locali.

#### ARTICOLO 28

Tutti gli organismi di cui al presente Statuto possono essere nominati, per i primi tre anni, dai Soci Fondatori.

#### ARTICOLO 29

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le modalità previste dall'Art. 17. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri della Giunta Esecutiva potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 30

##### ENTRATE E RESPONSABILITA'

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dagli iscritti, dalle somme trasferite all'Associazione dalla Confimprese Nordest e dagli Enti promossi e/o istituiti dalla stessa a titolo di contributi o di rimborso spese per le attività svolte, nella misura stabilita da apposite convenzioni e da altri proventi che possono pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purchè non siano in contrasto con le vigenti norme di Legge.

Gli iscritti devono versare annualmente all'Associazione la quota o contributo associativo deliberato, entro il mese di Dicembre di ogni anno, dalla Segreteria dell'Associazione per l'anno successivo.

La ConfimpreseItalia non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dall'Associazioni federate anche se può richiedere copia dei bilanci preventivi e consuntivi ai soci medesimi.

Dal comando presso le sedi del Patronato del personale assunto dall'Associazione non potrà scaturire, per nessun motivo, un rapporto di lavoro dipendente tra il Patronato ed il personale suddetto.

I responsabili legali dell'Associazione dovranno rispondere con il proprio fondo comune e/o in proprio di

ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto dell'associazione dagli stessi rappresentata.

#### ARTICOLO 31

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si rimanda alla Statuto Confederale ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza finalità di lucro.